

PARERE 7 NOVEMBRE 2013
503/2013/I/EEL

PROPOSTA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI ACCONTO E DI CONGUAGLIO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE, DI CUI AL PROVVEDIMENTO CIP 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2013

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nella versione risultante dopo la conversione nella legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 luglio 2010 (di seguito: decreto 12 luglio 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 giugno 2011 (di seguito: decreto 8 giugno 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 novembre 2012 (di seguito: decreto 20 novembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 aprile 2013 (di seguito: decreto 24 aprile 2013);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 (di seguito: deliberazione 81/99) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione 249/06);

- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, nella versione vigente fino al 30 settembre 2013 (di seguito: TIVG nella versione vigente fino al 30 settembre 2013);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, nella versione vigente dal 1 ottobre 2013 (di seguito: TIVG nella versione vigente dall’1 ottobre 2013);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, PAS 8/10;
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, PAS 9/10 (di seguito: deliberazione PAS 9/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2012, 456/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 456/2012/R/gas);
- il parere dell’Autorità 13 dicembre 2012, 535/2012/I/eel (di seguito: parere 535/2012/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 413/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 447/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 58/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 58/2013/R/gas);
- il parere 9 dicembre 1999 della Sezione prima del Consiglio di Stato, n. 996/99;
- il parere 21 marzo 2012 della Sezione seconda del Consiglio di Stato, n. 1683/2012 (di seguito: parere 1683/12).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30, comma 15, della legge 99/09 ha previsto che “in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006”;

- l'articolo 2, comma 141, della legge 244/07 stabilisce che, “ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”;
- ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 99/09, l'Autorità deve presentare una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione, a decorrere dal 2009, delle modalità di aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92 (di seguito: CEC):
 - utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale, sulla base di quanto già previsto con le deliberazioni ARG/elt 154/08 e 249/06;
 - modificando i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) inizialmente definiti dal provvedimento Cip 6/92, al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;
- ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 99/09, la proposta di cui al precedente alinea deve riguardare le modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio, su base annuale, e in acconto, su base trimestrale;
- l'Autorità, con la deliberazione PAS 9/10, ha presentato la propria proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione, a decorrere dal 2010, delle modalità di aggiornamento del CEC; in particolare, con la deliberazione PAS 9/10, l'Autorità, tra l'altro, ha ritenuto opportuno proporre al Ministro dello Sviluppo Economico di:
 - aggiornare il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC, tenendo conto della più recente evoluzione della disciplina di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale, di cui all'articolo 6 del TIVG già vigente a partire dall'1 ottobre 2009. Ciò affinché il prezzo medio del combustibile convenzionale risulti sempre coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale;
 - prevedere che il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC sia pari alla somma di tre componenti espresse in c€/mc:
 - a) la componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale (di seguito: CEC^{gas}), correlata al TIVG allora vigente;
 - b) la componente relativa al trasporto (di seguito: CEC^{trasp}), calcolata relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorità in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale;
 - c) la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CEC^{com}) come definita nel TIVG allora vigente;
 - applicare i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dalla deliberazione 81/99, ivi incluse le relative deroghe, qualora si ritenesse necessario tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione come previsto dall'articolo 30, comma 15, della legge 99/09;

- con il parere 1683/12, il Consiglio di Stato, interpellato dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'applicabilità dell'evoluzione dell'efficienza di conversione alle iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 481/95, ha indicato che l'articolo 30, comma 15, della legge 99/09 (ivi inclusa quindi l'evoluzione dell'efficienza di conversione) trova applicazione anche nel caso delle predette iniziative prescelte;
- sulla base della proposta presentata con la deliberazione PAS 9/10, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato:
 - il decreto 8 giugno 2011, con cui è stato definito il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2010;
 - il decreto 20 novembre 2012, con cui sono stati implementati i criteri per l'aggiornamento del CEC negli anni dal 2010 in poi e sono stati definiti il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2011 e il valore di acconto del CEC per l'anno 2012;
 - il decreto 24 aprile 2013, con cui è stato definito il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2012 sulla base dei medesimi criteri di cui al decreto 20 novembre 2012.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il mercato del gas naturale ha registrato rilevanti innovazioni negli anni successivi al 2010, successivamente quindi alla data di pubblicazione della legge 99/09 e della proposta presentata dall'Autorità in relazione al CEC con la deliberazione PAS 9/10;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, successivamente differita al primo giorno gas del mese di dicembre 2011 con la deliberazione ARG/gas 81/11; e che, a tal fine, sino al 31 marzo 2012, il Gestore dei Mercati Energetici ha combinato le offerte considerando solo quelle degli utenti aventi segno opposto a quello dell'offerta del responsabile del bilanciamento;
- la configurazione "a regime" del bilanciamento di merito economico, a partire dall'1 aprile 2012 aperta agli scambi tra utenti, rappresenta un significativo elemento per la creazione di un mercato all'ingrosso del gas naturale centralizzato in Italia;
- il prezzo di sbilanciamento, come definito all'articolo 7, comma 7.7, della deliberazione ARG/gas 45/11, è mediamente allineato ai prezzi delle transazioni registrate al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV);
- con la deliberazione 456/2012/R/gas, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva relativa alla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale; e che in tale sede, a corollario dei dati relativi ai prezzi di cessione all'ingrosso del gas naturale alle società di vendita al dettaglio, l'Autorità ha presentato alcune valutazioni circa i prezzi di cessione all'ingrosso ai clienti che operano nei settori industriale e termoelettrico;
- i prezzi di cessione all'ingrosso ai clienti che operano nei settori industriale e termoelettrico, come riportato nella relazione allegata alla deliberazione 456/2012/R/gas:
 - "evidenziano [...], tra l'anno termico 2011/2012 e l'anno termico 2012/2013, differenziali decrescenti rispetto ai prezzi di mercato", a testimonianza di come

- “in tutti e tre i mercati (civile, industriale e termoelettrico) siano in atto dinamiche concorrenziali che spingono i prezzi di cessione all’ingrosso verso gli attuali riferimenti del mercato”;
- non considerano i volumi contrattualizzati successivamente alla richiesta dati dell’Autorità, fino al termine della campagna commerciale, “[...] che, sulla base delle segnalazioni ricevute, [...] sono stati negoziati a prezzi allineati a quelli registrati al PSV”;
 - il prezzo del gas naturale relativo alle transazioni registrate al PSV, ivi incluse quelle in esito al bilanciamento di merito economico, comprende già:
 - una quota dei costi di trasporto fino al PSV, in quanto si tratta di transazioni fisicamente collocate in un punto virtuale della rete intermedio tra l’immissione alla frontiera e il prelievo al punto di riconsegna del trasporto;
 - una quota a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso;
 - tenendo conto delle considerazioni sopra esposte, con il parere 535/2012/I/eel, l’Autorità ha innovato il contenuto della precedente proposta, superando la deliberazione PAS 9/10, per tenere conto delle più recenti evoluzioni del mercato del gas. Ciò al fine di aggiornare il CEC tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, come previsto dall’articolo 2, comma 141, della legge 244/07, poi ripreso dall’articolo 30, comma 15, della legge 99/09;
 - più in dettaglio, l’Autorità ha ritenuto opportuno proporre al Ministro dello Sviluppo Economico di prevedere che:
 - la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CEC^{gas}) sia calcolata sulla base del valore del gas scambiato ai fini del bilanciamento, ovvero del prezzo di sbilanciamento, come definito all’articolo 7, comma 7.7, della deliberazione ARG/gas 45/11;
 - la componente convenzionale relativa ai costi di trasporto (CEC^{trasp}) prevista nella proposta di cui alla deliberazione PAS 9/10 sia conseguentemente rivista al fine di scomputarne la quota relativa ai corrispettivi di trasporto in entrata nella rete gas, nonché i corrispettivi variabili ed ogni loro maggiorazione, applicati ai volumi immessi, in quanto già inclusi nella componente convenzionale relativa al valore della componente materia prima gas naturale;
 - la componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso (CEC^{com}), prevista nella proposta di cui alla deliberazione PAS 9/10, sia espunta in quanto già inclusa nella componente convenzionale relativa al valore della componente materia prima gas naturale;
 - come già evidenziato nel parere 535/2012/I/eel a mero titolo di esempio, le nuove proposte ivi contenute, qualora avessero trovato applicazione per il calcolo del valore di conguaglio del CEC per l’anno 2012 in luogo delle precedenti proposte di cui alla deliberazione PAS 9/10 recepite dal decreto 20 novembre 2012, avrebbero consentito un risparmio sulle bollette elettriche stimabile in circa 500 milioni di euro in relazione al solo anno 2012.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto-legge 69/13, all’articolo 5, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate alla riduzione dei prezzi dell’energia elettrica; in particolare ha previsto che:

- “Per l’anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all’ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/gas e degli ulteriori provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280” (comma 3);
- “A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso come definito al comma 3, ferma restando l’applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280” (comma 4);
- “In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell’ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 5);
- con la deliberazione 196/2013/R/gas, l’Autorità ha ulteriormente aggiornato il TIVG, prevedendo che, a partire dall’1 ottobre 2013, la copertura dei costi di approvvigionamento all’ingrosso del gas naturale, quantificata dalla componente

- $C_{MEM,t}$, sia definita unicamente con riferimento al mercato di breve periodo del gas naturale e non più sulla base delle quotazioni dei prodotti petroliferi, abbandonando così definitivamente l'assetto storico della regolazione antecedente il 2011;
- più in dettaglio, con la deliberazione 196/2013/R/gas, l'Autorità:
 - ha definito, con riferimento all'anno termico 2013-2014, la componente $C_{MEM,t}$ pari, per ogni trimestre, alla somma dei seguenti elementi:
 - a) un elemento ($P_{FOR,t}$) pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* dei prodotti trimestrali relative al trimestre di riferimento, presso l'*hub* TTF, rilevate da un data provider qualificato con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre oggetto dell'aggiornamento;
 - b) un elemento (QT_{int}) a copertura del costo di trasporto internazionale del gas;
 - c) un elemento (QT_{PSV}) a copertura dei costi di trasporto del gas naturale dalla frontiera italiana al PSV;
 - d) un elemento (QT_{MCV}) comprensivo delle voci di costo in precedenza incluse nella componente QOA, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete a monte del PSV;
 - ha previsto di regolare, con successivo provvedimento, le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - ha previsto l'introduzione della componente CCR, a copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso, comprensive di un'equa remunerazione e dei rischi - descritti nel documento per la consultazione 58/2013/R/gas e connessi alla modifica delle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso sottese all'introduzione della componente C_{MEM} - che gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali a condizioni di tutela dovranno gestire. Tale componente, come si evince dal documento per la consultazione 58/2013/R/gas, è costituita da diverse parti, ivi inclusa quella relativa alla remunerazione dell'attività di approvvigionamento di gas naturale (attualmente pari a 0,468817 €/GJ, ovvero alla parte della previgente componente QCI a remunerazione della medesima attività);
 - la componente $C_{MEM,t}$, a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso include già la quota dei costi di trasporto fino al PSV e una quota a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso;
 - il riferimento ai prezzi dei prodotti petroliferi, nel TIVG vigente fino al 30 settembre 2013, veniva effettuato tramite l'indice P_{TOP} calcolato sulla base delle quotazioni di tali prodotti; dall'1 ottobre 2013, invece, l'indice P_{TOP} viene utilizzato solo per le finalità di cui alla deliberazione 447/2013/R/gas, recante il meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale;
 - il decreto-legge 69/13 esplicita che, ai fini della determinazione del CEC, occorre riferirsi al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione 196/2013/R/gas, specificando che:
 - per l'anno 2013, il riferimento al predetto costo di approvvigionamento è parziale e affianca gradualmente, secondo pesi definiti dal medesimo decreto-

- legge, il riferimento ai prezzi dei prodotti petroliferi precedentemente utilizzati;
- dall'anno 2014, il riferimento al predetto costo di approvvigionamento è esclusivo, con l'eccezione degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti per i quali, invece, continua a trovare applicazione, secondo pesi definiti dal medesimo decreto-legge, il riferimento ai prezzi dei prodotti petroliferi precedentemente utilizzati;
 - qualora si fosse utilizzato esclusivamente il costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione 196/2013/R/gas già nell'anno 2013 (anziché dal 2014), sarebbe stato ottenuto un risparmio sulle bollette elettriche stimabile in circa 250-300 milioni di euro in relazione all'anno 2013;
 - qualora, nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, per gli anni successivi al 2013, si fosse utilizzato esclusivamente il costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione 196/2013/R/gas, sarebbe stato possibile ottenere un ulteriore risparmio sulle bollette elettriche stimabile in circa 35-40 milioni di euro annui per il 2014 e seguenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

implementare quanto previsto dal decreto-legge 69/13, proponendo al Ministro dello Sviluppo Economico di prevedere che:

- i valori trimestrali del CEC da riconoscere in acconto, espressi in c€/kWh con due cifre decimali, siano pari al prodotto tra:
 - a) il prezzo medio del combustibile convenzionale trimestrale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, e
 - b) i valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh;
- i valori del consumo specifico non siano oggetto di modifica rispetto a quanto già proposto dall'Autorità in ottemperanza alla legge 99/09 e implementato con il decreto ministeriale 20 novembre 2012;
- il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC di cui al precedente alinea, lettera a), sia pari, ogni trimestre, alla somma delle seguenti componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali:
 - a) la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CEC_t^{gas}), calcolata in modo differente nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, ovvero nel caso degli altri impianti, come previsto dal decreto-legge 69/13;
 - b) la componente relativa al trasporto (CEC_t^{trasp});
 - c) la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CEC_t^{com});
- per l'anno 2013 il valore del CEC sia definito solo a conguaglio, prevedendo che:
 - la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale tenga conto, secondo i pesi variabili su base trimestrale riportati dal decreto-legge 69/13, sia dei prezzi dei prodotti petroliferi (calcolato ai sensi

- del TIVG nella versione vigente fino al 30 settembre 2013 per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 settembre 2013 e tramite l'indice P_{TOP} secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas per l'ultimo trimestre) sia del costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione 196/2013/R/gas (tramite l'elemento $P_{FOR,t}$ di cui alla medesima deliberazione); e che tale componente non includa anche gli altri elementi che costituiscono la $C_{MEM,t}$ di cui alla deliberazione 196/2013/R/gas poiché essi si sovrapporrebbero con quelli che concorrono alla determinazione delle componenti di cui al successivo punto;
- la componente relativa al trasporto e la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso siano calcolate secondo le medesime modalità già utilizzate per gli anni precedenti e implementate dal decreto ministeriale 20 novembre 2012, come indicato dal decreto-legge 69/13;
 - per gli anni successivi al 2013:
 - nel caso degli impianti diversi dagli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e dagli impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale tenga conto solo dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definiti, tramite la componente $C_{MEM,t}$, dalla deliberazione 196/2013/R/gas;
 - nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale continui a tenere conto, come già per il 2013, secondo i pesi appositamente riportati dal decreto-legge 69/13, sia dei prezzi dei prodotti petroliferi (tramite l'indice P_{TOP} secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas) sia dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definiti, tramite la componente $C_{MEM,t}$, dalla deliberazione 196/2013/R/gas; e che, per i medesimi impianti, all'indice P_{TOP} siano sommati i termini QT_{int} , QT_{PSV} e QT_{MCV} già inclusi nella $C_{MEM,t}$;
 - la componente relativa al trasporto sia pari ai soli costi per il trasporto del gas dal PSV all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92 (cioè Trino Vercellese), calcolati considerando i corrispettivi di trasporto vigenti. Ciò poiché tutte le altre componenti di trasporto sono già incluse nella $C_{MEM,t}$;
 - la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso sia pari alla parte della componente CCR di cui all'articolo 6bis del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013 relativa alla remunerazione dell'attività di approvvigionamento di gas naturale, trascurando le altre parti della componente CCR poiché non appaiono rilevanti nel caso di impianti Cip 6/92 per lo più caratterizzati da una produzione continua;
 - i valori del CEC da riconoscere a conguaglio per gli anni successivi al 2013 siano pari al prodotto tra:
 - a) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, e
 - b) il prezzo medio del combustibile convenzionale annuale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo formule analoghe a quelle riportate per gli acconti trimestrali, considerando la media aritmetica dei 12 valori mensili

degli indici P_{TOP} calcolati al termine dell'anno di riferimento secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas (nel solo caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti) e la media aritmetica dei quattro valori trimestrali degli altri termini ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- innovare il contenuto della proposta presentata con il parere 535/2012/I/eel. Ciò al fine di aggiornare il CEC per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 69/13, tenendo conto al contempo dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale dopo le più recenti evoluzioni intercorse, come previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 244/07, poi ripreso dall'articolo 30, comma 15, della legge 99/09;
- trasmettere al Ministro dello Sviluppo Economico, per semplicità, una nuova proposta che tenga conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell'aggiornamento del CEC, ivi inclusi gli elementi (tra cui i valori del consumo specifico) per cui non vengono presentate variazioni rispetto alle precedenti proposte

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 99/09, la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico riportata nell'Allegato A al presente provvedimento in relazione all'anno 2013 e nell'Allegato B al presente provvedimento in relazione agli anni successivi al 2013. La presente proposta sostituisce la precedente proposta di pari oggetto, formulata con il parere 535/2012/I/eel;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni